

STATUTO

SOLIDARITY AND ENERGY S.P.A. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME CONTRADA
PETRAZZA SN

Numero REA: ME - 229094

Codice fiscale: 03320560836

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al N. 6593 di Rep. 1
N. 4620 di Racc.

Titolo I

ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ART. 2 – SEDE SOCIALE

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'istituzione o soppressione di sedi secondarie in Italia ed all'estero.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci a termini di legge.

Oggetto

La società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili, trasparenti, partecipative.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto alle lettere e), h), n), p) e v) dell'art. 2 c. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la Società ha per oggetto:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società intende realizzare il proprio obiettivo sociale anche sperimentando forme evolute di economia civile capaci di attivare processi redistributivi anche interni alla società stessa.

Per il raggiungimento di tale oggetto sociale, la società potrà svolgere tutte le attività connesse ai servizi energetici consentite dalla normativa e dalla tecnica, nonché lo sfruttamento dell'energia rinnovabile con un approccio socialmente responsabile e sostenibile sotto il profilo ambientale tramite un sistema di rete e partnership con soggetti dell'economia sociale, del mondo no-profit e profit responsabile, in grado di favorire una gestione integrata e diffusa delle politiche energetiche e l'inserimento lavorativo di persone in stato di disagio.

La società si propone di perseguire tale scopo tramite l'esercizio, sia in Italia che all'estero, anche quale "e.s.co. - energy service company", dedita in particolare:

- a) alle diagnosi energetiche, comprensive dei fattori correttivi e individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- b) alla verifica della conformità alla legislazione e normativa tecnica vigente ed all'individuazione e realizzazione degli interventi per la messa a norma e per il mantenimento della conformità ai requisiti cogenti di impianti;
- c) all'elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-amministrative ed all'individuazione delle soluzioni più vantaggiose quanto ad efficienza energetica e convenienza economica;
- d) alla progettazione degli interventi da realizzare e alla redazione delle specifiche tecniche;

Johnnie Polt. m.p.

محمد علي قزوینی

- e) all'esecuzione degli interventi di progettazione, realizzazione, messa in esercizio, collaudo di impianti;
 - f) alla conduzione di impianti, con garanzia di resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;
 - g) alla manutenzione ordinaria di impianti, preventiva e correttiva, che ne assicuri il mantenimento in efficienza;
 - h) al monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti, con procedure concordate con il cliente;
 - i) alla presentazione di rapporti periodici, utili a consentire confronti omogenei relativi ai consumi e al risparmio di energia;
 - j) al supporto tecnico per l'acquisizione dei finanziamenti da parte del cliente, con garanzia dei risultati di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - k) alla gestione di incentivi, bandi e finanziamenti pubblici, previa eventuale delega dall'avente titolo, ivi inclusi l'intermediazione e il commercio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, di Certificati Verdi, Titoli di Efficienza Energetica e di ogni altro titolo direttamente o indirettamente collegato con interventi di efficienza energetica o di produzione di energia da fonti rinnovabili ed ottenuti in seguito a propri od altrui interventi;
 - l) all'attività di formazione e informazione dell'utente;
 - m) alla certificazione energetica degli edifici;
 - n) al finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica con recupero totale o parziale dell'investimento, in base ai risparmi conseguiti;
 - o) all'acquisto e fornitura dei combustibili e dell'energia elettrica necessari per l'erogazione del servizio;
 - p) allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, mirato al miglioramento dell'efficienza energetica;
 - q) alla manutenzione straordinaria del sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti.
- Rientrano espressamente nell'ambito di attività della società anche:
- r) la progettazione, realizzazione, conduzione e vendita di impianti per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ed in genere di ogni altro impianto idoneo a conseguire l'incremento di efficienza energetica e la riduzione di emissioni in atmosfera;
 - s) la ricerca, produzione, commercializzazione (anche per import ed export), trasformazione, trasporto, fornitura di energia elettrica, termica e di gas, nonché di fonti, materie e prodotti energetici di natura rinnovabile come definita dal decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive integrazioni, ivi inclusa la cogenerazione e trigenerazione di energia ed il recupero di materie secondarie utili;
 - t) la produzione e/o il commercio di prodotti volti all'incremento dell'efficienza energetica, come, in via esemplificativa ma non limitativa, di caldaie, scaldabagni, condizionatori, climatizzatori, depuratori ed apparecchi per il filtraggio dell'aria;
 - u) l'assunzione di incarichi di agenzie nei suddetti settori.
 - v) la promozione di una economia civile sostenibile sul piano ambientale e sociale. Per raggiungere tale obiettivo la società potrà gestire e/o finanziare borse di studio e/o di ricerca, azioni di formazione e/o di ricerca a livello nazionale e internazionale.

Sempre che l'operazione da compiersi sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria ed opportuna per il conseguimento degli scopi sociali e così potrà assumere mutui e prestare garanzie reali e personali a favore di società/imprese controllanti e/o controllate ovvero a favore di "società del gruppo" a cui appartenga, nonché a favore di terzi.

Titolo III

Capitale sociale - versamenti dei soci - azioni - obbligazioni

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 601.000,00 (seicentounomila virgola zero zero), diviso in azioni ordinarie da Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna, esclusa l'emissione dei relativi titoli.

ART. 6 – VERSAMENTI DEI SOCI

I versamenti sugli aumenti di capitale saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'organo Amministrativo.

Adm. Soc. Solid. n.p.
Enrico Casanova



I soci, se richiesto dall'Organo Amministrativo, potranno effettuare a favore della società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi d'interessi nei limiti e nel rispetto della normativa vigente anche non in proporzione alle azioni possedute e saranno rimborsabili.

ART. 7 – VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 8 – CATEGORIE DI AZIONI, SOCI E LORO DOMICILIO

La società potrà emettere, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, anche azioni privilegiate, nell'ammontare massimo previsto dalla legge.

Le limitazioni al diritto di voto delle azioni privilegiate ed i loro eventuali privilegi nella distribuzione degli utili e nella misura del rimborso del valore nominale del capitale sottoscritto verranno determinati all'atto della loro emissione.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

La costituzione delle azioni in pegno o l'assoggettamento ad altri vincoli, da effettuarsi mediante annotazione nel libro soci, non hanno effetto nei confronti della società se non sono approvati dall'Assemblea Ordinaria e se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti al socio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del Codice Civile.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società per azioni della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'assemblea dei soci è, in ogni caso, investita del potere di deliberare su ogni controversia inerente qualunque problematica discriminatoria dei rapporti associativi.

ART. 9 – TRASFERIMENTO DI AZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Il trasferimento delle azioni "mortis causa" è libero.

Le azioni sono altresì liberamente trasmissibili per atto tra vivi qualora il trasferimento avvenga - a favore di parenti in linea retta.

Roberto P. P.

Emilio S. S.



- in caso di partecipazioni detenute da società di persone, a favore dei soci delle stesse.
- a favore di società fiduciarie, a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita. La Società fiduciaria a sua volta potrà ritrasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o successori "mortis causa" a qualsiasi titolo, ovvero ai parenti in linea diretta.

ART. 10 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO E RECESSO

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dei soci, previo accertamento in capo all'acquirente:

- di una consolidata capacità economico – finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:
 - a) assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i due esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
 - b) rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
- di una connotazione sociale da determinarsi in base alla valutazione delle esperienze pregresse maturate dall'aspirante socio ed alle referenze pervenute dalle reti sociali di riferimento.

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, sul gradimento si pronuncia l'Assemblea dei soci, le cui deliberazioni in merito non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ma esclusivamente per:

- * mancanza di condivisione o per atteggiamenti dell'aspirante socio contrari all'etica aziendale;
- * compimento da parte dell'aspirante socio di attività pregresse in contrasto con lo scopo della società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

Il gradimento viene negato alle imprese concorrenti nel medesimo settore economico in cui opera la Società, salvo che non sia intervenuto un previo accordo con le stesse.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'articolo che precede.

Il diniego deve essere motivato.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso in relazione a quanto previsto dall'art. 2437, co. 1 del Codice Civile.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni ordinarie, anche convertibili, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Titolo IV

Organi della società

ART. 12 - ORGANI

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- ove esistesse il Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e Revisore contabile.

Titolo V

Assemblea dei Soci

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio a norma di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Politec. n.p. 

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione.
Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

ART. 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA – COMPITI – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più del terzo del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, per l'approvazione delle deliberazioni concernenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della società;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate, a voto limitato o correlate.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo VI

Amministrazione

ART. 20 – AMMINISTRATORE UNICO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri scelti anche fra non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci che nomina, tra i membri scelti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 la nomina dell'Amministratore Unico o della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è di unica ed esclusiva pertinenza dell'Assemblea dei soci.

Gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività gestionale delle imprese; - mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi;
- non essere dichiarato fallito.

Non possono assumere la carica di Amministratore Unico o la presidenza della società i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è riservata alla decisione dei soci.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili, possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile e sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

ART. 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla metà più uno degli Amministratori in carica, ovvero dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la

Handwritten signature: Roberto P.L.T. e J. Sussan...



riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, posta elettronica all'indirizzo notificato dagli Amministratori e Sindaci alla società. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma o posta elettronica, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza comunicata dai Consiglieri o dai Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. In particolare, nel caso di convocazione via e-mail, il Presidente verifica preliminarmente la regolare costituzione del Consiglio, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider), che tutti i consiglieri e sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 – COMPITI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGHE

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma cod.civ.; b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; c) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore delegato. Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni di ordine tecnico – amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo.

Può essere inoltre stabilita dall'Assemblea Ordinaria una indennità di fine mandato, da costituire con accantonamenti annui a carico del bilancio della società, dall'Assemblea ordinaria.

ART. 23 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di

Roberto P. L. E. n. p.

Enrico P. L. E. n. p.

assenza o impedimento.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede, egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici.

ART. 24 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore delegato, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Titolo VII

Collegio Sindacale

ART. 25 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 sempre del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112

Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da Revisori Contabili.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Titolo VIII

Bilancio e Utili

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, ove non sussistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis del codice civile.

Il bilancio va redatto anche nella forma di Bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e deve tenere conto, tra l'altro, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della Società in rapporto alla valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il bilancio di esercizio sociale di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso il Registro delle Imprese istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o, al momento della sua istituzione sempre se previsto dai regolamenti attuati della riforma del Terzo Settore, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

ART. 27 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112

[Firma manoscritta: Roberto Politi S.p.A.]



nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, nella misura prevista dalla normativa in materia e, in ogni caso, non inferiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti;

- in misura non superiore al 50%:

1. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/1/1992, n. 59;

2. ad eventuale remunerazione delle azioni privilegiate senza diritto di voto nei limiti e secondo le modalità stabilite in materia dalla normativa e dal presente statuto;

3. nella logica dell'economia civile e di comunione, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o societari da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

- la restante parte a riserva straordinaria.

Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili

1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

3. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

4. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

5. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

6. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo IX

Scioglimento e liquidazione

ART. 28 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Roberto Politi r.p. Amministratore

Polina Tra Politi. l. p. Euerd. deenoud

ART. 30 – FORO COMPETENTE

La competenza esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, sarà devoluta al Foro di Messina.

ART. 31 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi concernenti la materia, quelle contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ove compatibili, le norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e loro successive mm. ii.

Alma Jole Polit s.p.a.

Giuseppe Scimone

